ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/84/CE, RELATIVA AL DIRITTO DELL'AUTORE DI UN'OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL'ORIGINALE

Art. 14

Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».

Versione in vigore dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
Estremi	Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-118-2006/art-14-sotituzione-dell-articolo-172-della-legge-22-aprile-1941-n-633

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it